

Comune di CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. 1235 - 2024

Contratto di appalto dei lavori di profilatura plano altimetrica e sistemazione spondali fiume

Tronto – Lotto I – Primo stralcio.

cig: A02292DF8D

cup: J12B22004390001

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di marzo, presso la residenza del Comune di Controguerra, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me dott. Cristiano Quaglia (C. F. QGLCST68S01H769F), Segretario Comunale del Comune di Controguerra, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, sono personalmente comparsi:

- Ing. Dalila Pulcini, nata a Ascoli Piceno il 24/04/1985, (C. F. PLCDLL85D64A462Z) che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, (C. F. 82001760675 - P. I. 00592770671) che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico;

- Sig. Nino Scipione (C. F. SCPNNI67H22C311K) nato a COLLEDARA (TE) il 22/06/1967 in qualità di legale rappresentante della ditta **Italter s.r.l. Unipersonale** con sede in Basciano, via San Giovanni, n. 27 (C. F. - P. I. 01460610676);

comparenti della cui identità personale e capacità di agire io Segretario Comunale sono certo.

Premesso che:

- con determinazione n. 223 del 25/10/2023, è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di *Sponda fiume Tronto presso strada provinciale SP1 –Profilatura plano altimetrica e sistemazione spondali lotto 1 – primo stralcio* – mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs 36/2023, attraverso l'invito di n. 5 operatori economici, individuati nel rispetto del criterio di rotazione, tra gli operatori economici iscritti all'elenco fornitori della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata;

- con verbale di gara redatto in data 30/10/2023 prot. n. 7836, depositato agli atti dell'ufficio, la Commissione ha

formulato e trasmesso alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione in favore della ditta ITALTER Srl unipersonale, p. i. 01460610676, con sede in Basciano (TE) in via San Giovanni, 27 – località Zampitto, che ha offerto il ribasso del 3.980%, corrispondenti ad € 180.188,42 a cui vanno aggiunti € 36.563,000 per oneri della manodopera ed € 2.014,41 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 218.765,83 oltre i.v.a.;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 251 del 1/12/2023, reg. gen. n. 580, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Italter s.r.l., come in premessa generalizzata, la quale ha offerto ribasso del 3.980%, corrispondenti ad € 180.188,42 a cui vanno aggiunti € 36.563,000 per oneri della manodopera ed € 2.014,41 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 218.765,83 oltre i.v.a.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto - L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di profilatura piano altimetrica e sistemazione spondali fiume Tronto – Lotto I – Primo stralcio. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Art. 2 - Documenti che regolano il contratto – Il presente contratto è altresì regolato dai seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Contratto o non previsto da quest'ultimo; b) il Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica; d) l'elenco dei prezzi unitari; e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il POS; g) il cronoprogramma; h) le polizze di garanzia.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto – Termini di pagamento - Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro **€ 180.188,42 (euro centottoantamilacentoottantotto/42)** a cui vanno aggiunti **€ 36.563,00 (euro trentaseimilacinquecentosessantatre/00)** per oneri della manodopera ed **€ 2.014,41 (euro duemilaquattordici/41)** per

oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € **218.765,83** (euro

duecentodiciottomilasettecentosesantacinque/83) oltre i.v.a. come per legge. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 - Consegna e inizio dei lavori - L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 5 - Termini per l'ultimazione dei lavori - Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al presente articolo. La richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta.

Art. 6 - Sospensioni ordinate dalla DL - In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito

verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Art. 7 - Penali in caso di ritardo - Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dell'importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale sopra indicata, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi; b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la stazione appaltante può chiedere la risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 8 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo – Fatte salve le eventuali anticipazioni accordate, il pagamento delle competenze avverrà in un'unica soluzione al completamento lavori, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. In deroga alla previsione del comma precedente, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato

e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 9 - Cessione del contratto e cessione dei crediti - E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 10 - Cauzione definitiva - L'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva tramite deposito della polizza fideiussoria n. E1509454 emessa dalla Itas Mutua per un importo garantito pari a euro 10.938,29; la garanzia è integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Art. 11 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore – Altresì, l'appaltatore ha prodotto polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione mediante polizza n. E1509538, rilasciata dalla Itas Mutua, che prevede le seguenti coperture: partita 1 – euro 218.765,83; partita 2 – euro 140.617,09; partita 3 – euro 140.617,08, oltre ad massimale per sinistro, garantito alla stipula, di euro 520.000,00.

Art. 12 – Subappalto - Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore. Le condizioni che regolano il subappalto sono disciplinate dal capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rimanda.

Art. 13 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera - L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti - Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi. I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - UTG territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 15 - Spese contrattuali, imposte, tasse - Sono a carico dell'appaltatore: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al

perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Art. 16 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti - L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 17 – Ulteriori obblighi dell'affidatario - L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei propri requisiti.

Art. 18 – Normativa e disposizioni di riferimento - Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare mediante sottoscrizione, nel Codice dei contratti e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali - L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso l'ufficio competente del Comune di Controguerra.

Articolo 20 – Dichiarazione anti-pantouflage - L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 21 – Controversie e foro competente - Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Teramo. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. Dichiaro di aver verificato, preventivamente alla sottoscrizione l'identità delle parti. Attesto che la firme digitali sono state apposte in mia presenza. Consta di sette facciate intere e quanto fin qui della presente.

Comune di Controguerra - Il Responsabile del Settore – Ing. Dalila Pulcini

Ditta Italter s.r.l. Unipersonale - Il Legale Rappresentante – Sig. Nino Scipione

Il Segretario Comunale – Dott. Cristiano Quaglia